

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 16 novembre 2000.**

Acquarone, Amoruso, Bordon, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Caparini, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Delbono, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Faustinelli, Ferrari, Gambale, Giovanardi, Gnaga, Ladu, La Russa, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Molgora, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Paroli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rebecchi, Rebuffa, Rivera, Schietroma, Selva, Sica, Turco, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Amoruso, Bordon, Burani Procaccini, Caparini, Cardinale, Danieli, Delbono, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Faustinelli, Ferrari, Giovanardi, Ladu, La Russa, Maccanico, Martinat, Melandri, Micheli, Molgora, Nesi, Pagliarini, Paroli, Pozza Tasca, Rebuffa, Schietroma, Turco, Armando Veneto, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 novembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SAONARA: « Disposizioni per il completamento del sistema idroviario padano-veneto e per sostenere il trasporto idroviario delle merci » (7432);

NARDINI e LENTI: « Riconoscimento e tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti » (7433);

PROCACCI ed altri: « Interventi finalizzati a prevenire la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina » (7434);

PEZZOLI: « Disposizioni per consentire la ricezione delle sole trasmissioni televisive di emittenti private e per l'esonero dall'obbligo del pagamento del canone pubblico » (7435);

BOATO: « Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di limitazione della ineleggibilità al Parlamento dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni maggiori » (7436);

ASCIERTO: « Modifica all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in materia di alloggi di servizio del personale militare » (7437);

BUTTIGLIONE ed altri: « Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (7438);

CRUCIANELLI: « Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, dei cosmetici e dei farmaci » (7439);

CRUCIANELLI: « Istituzione dell'Istituto nazionale per il consumo » (7440).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 8 novembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 7 luglio 2000, in merito alla relazione dei magistrati istruttori Longo e Martelli, concernente gli esiti dell'indagine svolta sull'attività dell'amministrazione centrale relativa ai patti territoriali.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera dell'8 novembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea APOLLONI n. 9/5955/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dal 5 luglio 2000, concernente l'educazione nelle scuole alla salvaguardia dell'ambiente.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VII (Cultura scienza e istruzione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 9 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999 n. 27, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1999 dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) (doc. XCIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettere del 9 e del 13 novembre 2000, pervenute alla Camera il 10 e il 14 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, i seguenti progetti di atti normativi comunitari, che sono deferiti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

COM (2000) 593 defin. 2000/0248 (CNS) Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario o per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza (*alla VIII Commissione*);

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale (doc. 10829/00 Limite Copen 57) (*alla II Commissione*);

Proposta di regolamento del Consiglio che proroga il programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia in materia di diritto civile (Grotius-civile) (doc. 11168/00 Limite Justciv 90) (*alla II Commissione*);

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (doc. 11547/00 Limite Justciv 96) (*alla II Commissione*);

Iniziativa della repubblica federale tedesca in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale (doc. 11808/00 Limite Justciv 103) (*alla II Commissione*);

Programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, Seconda versione riveduta (doc. 10593/2/00 Rev 2) (*alla II Commissione*);

Iniziativa della repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori (doc. 9735/00) (*alla II Commissione*).

Il Ministro per le politiche comunitarie, con lettera del 13 novembre 2000, ha trasmesso altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, il seguente progetto di atto normativo comunitario, che è già stato deferito, il 16 febbraio 2000, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alla II Commissione (Giustizia) nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (doc. 10742/99).

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 13 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, e secondo quanto previsto dalla mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000, i seguenti atti comunitari:

programma di misure per l'attuazione del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (doc. 9737/4/00);

progetto di decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (doc. 12025/00);

iniziativa della repubblica francese riguardante l'adozione della direttiva del

Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali (doc. 12026/00);

progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 12488/00);

iniziativa della repubblica francese in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (doc. 11384/00);

proposta di regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Entrata in vigore differita (doc. 12570/00);

nuove funzionalità per il SIS II (doc. 12400/00);

condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo (doc. 12431/00);

progetto di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen negli Stati nordici (doc. 11107/5/00 Rev 5).

Tali atti sono deferiti, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.

Trasmissione dall'Autorità per l'energia e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia e il gas, con lettera in data 14 novembre 2000, ha trasmesso due documenti relativi a:

criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas

e per la fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato;

tariffe per l'utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di gnl del sistema nazionale del gas.

I suddetti documenti sono deferiti alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Sardegna, con lettera in data 7 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 1999 (doc. CXXVIII, n. 3/7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 novembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore generale della direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale della direzione generale degli affari generali e del personale nell'ambito del Ministero delle finanze, al dottor Antonio TAGLIAFERRI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 novembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9,

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo del servizio centrale del provveditorato generale dello Stato, nell'ambito del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al dottor Luigi FIORENTINO.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 novembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di coordinatore dell'ufficio per le attività giuridiche e le attività internazionali (ufficio III) del dipartimento per gli affari regionali, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Walter MEGNA.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla III Commissione (Affari esteri).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 35, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 dicembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dall'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 62, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 dicembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato 1, n. 34, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento

per la semplificazione del procedimento relativo alla alienazione di beni mobili dello Stato.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 dicembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 novembre 2000, pagina 59, prima colonna, sopprimere la nona riga; dopo la diciottesima riga aggiungere la dicitura (*Approvato*).

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)

(A.C. 7328-bis – sezione 1)

**ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 43.

*(Spese per l'energia elettrica, postali
e per combustibili).*

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le modalità stabilite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai sensi dell'articolo 25 della predetta legge n. 488 del 1999. Le amministrazioni che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per la partecipazione a tali consorzi adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l'introduzione di nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni

e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, ivi compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

4. Al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti e/o combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili, le pubbliche amministrazioni provvedono alla riconversione degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui ai precedenti articoli.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente identifica gli impianti ed i combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone l'utilizzo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE:

ART. 43.

*(Spese per l'energia elettrica, postali e
per combustibili).*

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Il competente Ministero non darà seguito al recupero di imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo dovranno presentare apposita istanza di estinzione del debito al

competente Ministero entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Agli utenti collegati a reti di teleriscaldamento alimentata da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.

Limite di spesa 3 miliardi complessivi:

2001: 2.500;

a regime: 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

(Approvato)

43. 1. (Nuova formulazione) (ex 41. 1).
Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

(A.C. 7328-bis - sezione 52)

**ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 53.

(Disposizioni in materia di politiche sociali).

1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni sottoscrittori compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che

comprendono comuni già individuati ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 237 del 1998.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima, che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della suddetta legge per l'assistenza del figlio, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire l'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la retribuzione e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori alle 20.000 lire ».

5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali sia presente il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o me-

diate un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

8. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

9. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità-corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

10. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.

11. Una quota del Fondo di cui al comma 10, nel limite massimo di 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assi-

stenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

13. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

13. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

14. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato dagli

stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) legge 19 luglio 1991, n. 216;

c) legge 11 agosto 1991, n. 266;

d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;

f) legge 28 agosto 1997, n. 284;

g) legge 28 agosto 1997, n. 285;

h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;

i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

l) legge 21 maggio 1998, n. 162;

m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

n) legge 3 agosto 1998, n. 269;

o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;

p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;

r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

15. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 14, lettere a), d), f), g), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

16. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche » sono inserite le seguenti: « e della criminalità organizzata »;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « nonché agli orfani e ai figli delle

vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: « e della criminalità organizzata ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, capoverso gas metano per combustione per usi civili, lettere a), b) e c), della presente legge si estendono per le stesse finalità alle associazioni senza scopo di lucro che gestiscono le comunità di recupero dei tossicodipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, alla voce Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100.000;

2002: — 75.000;

2003: — 50.000.

53. 103 (ex 50. 27). Burani Procaccini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17. La speciale indennità concessa al solo titolo della minorazione ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, a norma dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, a decorrere dal 1° gennaio 2001 viene elevata a lire 200 mila mensili e a decorrere dal 1 gennaio 2002 viene equiparata all'indennità di comunicazione al solo titolo della minorazione concessa ai sordi prelinguali a norma dell'articolo 4

della citata legge n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

53. 128. (ex 50. 109) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Proietti, Paolone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17. All'articolo 3, comma 11-ter della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: « o dagli stessi soggetti che la controllano » sono aggiunte le seguenti: « non devono considerarsi imprese collegate o controllate tra loro le cooperative che nei rispettivi statuti contengano l'rinuncia allo scopo di lucro o il divieto alla distribuzione di dividendi o riserve ».

Segue compensazione del Gruppo UDEUR

53. 129. (ex 50. 110) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

1. L'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dai seguenti:

« 3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, tenuto conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della presente legge.

3-bis. I benefici di cui alla presente legge, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti, in quanto unici superstiti: agli orfani, ovvero ai fratelli e alle sorelle, o, infine, agli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico. »

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 2.000.

53. 01. (ex 50. 02). Sabattini, Jervolino Russo, Boato, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

« ART. 53-bis.

1. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1961 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.000;

2002: — 600;

2003: — 600.

53. 02. (ex 50. 03). Boato, Sabattini, Jervolino Russo, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

« ART. 53-bis.

1. Il Ministero dell'interno e le altre amministrazioni interessate sono autorizzati ad assicurare, nell'ambito e nei limiti delle rispettive dotazioni di bilancio, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, la parità di trattamento rispetto ai destinatari della legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001. »

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

53. 03. (ex 50. 04) Sabattini, Orlando, Boato, Jervolino Russo, Scoca, Palma, Crema, Moroni.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. 1. — I trattamenti previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano al personale delle forze armate e delle forze di polizia ferito in occasione di azioni criminose nonché ai superstiti dello stesso personale deceduto nelle medesime circostanze.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 5.500;

2002: — 11.500;

2003: — 11.500.

53. 026 (già 53. 117.) Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli istituti previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 sono estesi anche al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deceduto o rimasto infortunato in seguito ad atti di criminalità ».

Di conseguenza all'articolo 80, Tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 3000;

2002: — 3000;

2003: — 3000.

53. 025. Palma, Jervolino Russo, Massa, Boato, Crema, Moroni, Scoca, Sabattini, Orlando, Nardini, Lucidi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 53. 027 DEL GOVERNO

Dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: I termini di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1999, n. 44, sono fissati al 1 gennaio 1986.

0. 53. 027. 1. Bono.

Dopo il comma 3 dell'articolo 53-bis, aggiungere il seguente comma:

4. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

0. 53. 027. 2. Boato, Paissan, Jervolino Russo, Sabattini, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

(Approvato)

All'articolo 53 è aggiunto il seguente:

Art. 53-bis.

1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla predetta legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a ti-

tolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato « Banda della uno bianca ». Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminali commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefici di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unico superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico ».

Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi):

Ministero interno:

2001: — 10;

2002: — 5;

2003: —.

Min. della giustizia:

2001: — 23;

2002: — 5;

2003: —.

53. 027. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

« ART. 53-bis.

1. Le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato « banda della Uno bianca » non sono ripetibili.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche costituire parti civili o comunque danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al gruppo criminale di cui al comma 1. »

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.500;

2002: — 2.500;

2003: — 2.500.

53. 04. (ex 50. 05) Jervolino Russo, Sabbatini, Palma, Boato, Scoca, Orlando, Crema, Moroni.

(A.C. 7328-bis — sezione 3)

**ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 70.

(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro e altre disposizioni di riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

1. All'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « per il pe-

riodo di un anno a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee »;

b) le parole da: « nel limite massimo di lire 150 miliardi » fino a: « 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché la relativa decorrenza, condizione e modalità di erogazione nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 ».

2. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « dieci », dopo le parole: « della programmazione economica, » è inserita la seguente: « due » e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001 »;

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita o operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3 »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante ri-

duzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

3. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

c) dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili, delle sanzioni amministrative e degli interessi di cui ai commi 3 e 4.

6. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e interessi di mora di cui al comma 3 del presente articolo e previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

8. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.